

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 559 del 15 aprile 2014

Modernizzazione della rete di informazione turistica regionale. Precisazioni e integrazioni alla DGR n. 2846 del 30 dicembre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 15.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si precisa e integra la DGR n. 2846/2013 con la previsione - nei casi in cui le Province si avvalgano per lo svolgimento di attività in materia di turismo di proprie società in house - della possibilità che le Province collaborino con la Regione alla modernizzazione della rete di informazione turistica anche avvalendosi delle proprie società in house e si approva il conseguente schema tipo di accordo di collaborazione.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2846 del 30 dicembre 2013, ha avviato l'attuazione operativa della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", secondo le seguenti linee di intervento:

- a. modernizzazione della rete di informazione turistica, ivi compresa la definizione delle caratteristiche dell'IDMS regionale;
- b. trasmissione delle informazioni statistiche esclusivamente per via telematica;
- c. razionalizzazione e standardizzazione della produzione del materiale informativo cartaceo;
- d. comunicazione web, anche ai fini dell'integrazione tra i siti internet di informazione turistica delle Province e della Regione (www.veneto.to) e del loro aggiornamento.

In particolare, la Giunta regionale ha previsto che il piano di modernizzazione sia effettuato dalla Giunta regionale con il supporto operativo delle Province interessate.

Considerato che alcune Province, nel manifestare il proprio interesse, hanno rappresentato di avere costituito apposite società in house per lo svolgimento delle proprie attività in materia di turismo, si ritiene di precisare la DGR n. 2846/2013 dando atto che le Province possono collaborare con la Regione alla realizzazione del ricordato piano di modernizzazione anche avvalendosi di tali società in house, nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 2846/2013 e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione.

In considerazione di quanto precede, si propone di approvare uno schema tipo di accordo di collaborazione avente i contenuti indicati nell'**Allegato A**) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, demandando il Direttore della Sezione Turismo alla sottoscrizione dello stesso con firma elettronica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare l'articolo 15;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le leggi regionali n. 12/1991, n. 1/1997 e n. 54/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2846 del 30 dicembre 2013;

delibera

1. di precisare la deliberazione n. 2846 del 30 dicembre 2013 dando atto che le Province interessate a partecipare al piano di modernizzazione della rete di informazione turistica possono collaborare con la Regione anche avvalendosi delle proprie società in house per lo svolgimento dei compiti provinciali in materia di turismo, nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 2846/2013 e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione
2. di integrare la DGR n. 2846/2013 approvando lo schema tipo di accordo di collaborazione avente i contenuti indicati nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, demandando il Direttore della Sezione Turismo alla stipula dello stesso con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 *bis*, della legge 241/1990;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.